

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4374

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BONATESTA, PAGANO, FUMAGALLI CARULLI, GUBERT, MONTAGNINO, PEDRIZZI, MACERATINI, COSSIGA, PIZZINATO, CASTELLANI Carla, PASQUALI, BUCCIERO, SPECCHIA, MULAS, BATTAGLIA, DE CORATO, FLORINO, LAURO, LUBRANO DI RICCO, CASTELLI, SQUARCIALUPI, DENTAMARO, GRECO, PILONI, VERALDI, CORSI ZEFFIRELLI, BERGONZI, CALLEGARO, LORETO, MONTICONE, CORTELLONI, BIANCO, LAGO, SERVELLO, PROVERA, BETTAMIO, TONIOLLI, PERUZZOTTI, LAURIA Baldassare, PELLEGRINO, RIGO, CUSIMANO, RESCAGLIO, BEDIN, COLLINO, MARINI, MORO, D’URSO, GRILLO, DI BENEDETTO, CAMO, MUNDI, BARRILE, CURTO, DEMASI, BRIENZA, ERROI, BEVILACQUA, CASTELLANI Pierluigi, COVIELLO, CAMPUS, DE ANNA, CIONI, CARUSO Antonino, COSTA, PORCARI, BRIGNONE, PIATTI e SILIQUINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1999

—————

Norme per la tutela dei minori dalle comunicazioni televisive
violente e sessualmente inadatte

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende individuare gli strumenti giuridici per tutelare i minori dalle comunicazioni televisive violente e sessualmente inadatte e sensibilizzare la programmazione televisiva a farsi promotrice di quei valori pedagogici essenziali per la formazione e lo sviluppo dei ragazzi.

Il 26 novembre del 1997, nella cornice di Palazzo Chigi, veniva sottoscritto dai maggiori operatori del settore il Codice di autoregolamentazione televisivo per la tutela dei minori.

In tale documento venivano indicati tutti i principi rilevanti cui una corretta programmazione televisiva dovrebbe attenersi nel rispetto dei molteplici problemi educativi vissuti dall'infanzia e dall'adolescenza.

Purtroppo, non sempre tale impegno formale assunto con la firma del Codice si è dimostrato sufficiente per tutelare i ragazzi dagli effetti delle scene violente o sconvenienti diffuse anche nelle fasce orarie protette.

Recenti studi e ricerche neuropsicofisiologiche condotte in diverse scuole nazionali hanno dimostrato gli effetti dannosi della violenza in televisione sul cervello dei ragazzi in età evolutiva non sempre in grado di distinguere tra *fiction* e realtà.

Le scene violente che in televisione colpiscono maggiormente i bambini di età compresa tra i nove e i dieci anni sono quelle che riguardano i telefilm o i videogiochi (42 per cento), seguono (50 per cento) le scene di violenza o stupro su persone (soprattutto donne e bambini) che si vedono nei telegiornali e quelle perpetrate da mostri in film con scene cruente e piene di sangue (53 per cento).

Questi sono alcuni dei dati emersi, per esempio, da uno studio condotto dal diparti-

mento di psicologia clinica del Brain Health Centre di Roma su 311 alunni della IV e V classe elementare di alcune scuole di Viterbo.

Alla ricerca hanno partecipato 133 bambine e 177 bambini. L'età media dei soggetti intervistati è 9,5 anni. I questionari utilizzati sono due: uno per la valutazione della personalità e l'altro per indagare la capacità di distinguere la *fiction* dalla realtà, il tempo di visione della TV e gli effetti che questa visione ha determinato.

I bambini hanno riferito di aver avuto, dopo la visione di queste scene, uno o più disturbi quali: il 43 per cento difficoltà ad addormentarsi, il 15 per cento incubi notturni, l'11,8 per cento paura di restare soli, il 7,5 per cento paura del buio, il 26 per cento altri effetti tra i quali la paura che la scena possa ripetersi in famiglia.

Per ciò che riguarda il personaggio da emulare, i bambini hanno scelto nel 23,2 per cento dei casi un personaggio con particolari caratteristiche esteriori, nel 24,5 per cento dei casi un personaggio buono ma violento nel 7,7 per cento dei casi un personaggio cattivo e violento.

Particolare significato e da tenere prioritariamente in considerazione è, come sottolineano i ricercatori, che comunque il 25 per cento degli intervistati ha scelto il comportamento violento come qualità positiva. Una qualità dunque da emulare?

Studi e ricerche a parte resta il fatto che nel corso di questi due anni, in seguito alle continue violazioni del Codice di autoregolamentazione da parte delle emittenti televisive, si è rafforzato il convincimento di dover trasformare un semplice accordo in un corpo di disposizioni normative cogenti, dove sia prevista anche una norma sanziona-

toria in grado di costituire un concreto deterrente alle violazioni della norma stessa.

In quest'ottica si deve valutare il presente disegno di legge.

L'articolo 1 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato, al quale sono affidati la vigilanza e il controllo delle attività delle emittenti televisive nazionali e locali con particolare riguardo alle comunicazioni violente e sessualmente inadatte.

Il Comitato svolge altresì un'attività di monitoraggio dei palinsesti televisivi per il rispetto delle disposizioni previste all'articolo 2 in materia di alfabetizzazione, sensibilizzazione ai problemi dell'*handicap* e del disadattamento sociale, inoltre per favorire un'adeguata formazione e aggiornamento sui problemi dell'infanzia di tutte le figure

professionali addette alla programmazione televisiva.

Il Comitato esaminate le relazioni annuali presentate dalle emittenti televisive riferisce con la stessa periodicità al Parlamento e determina altresì le sanzioni previste per i contravventori all'articolo 6.

Infine, come evidenziato, al fine di tutelare i minori, non si ritiene di secondaria importanza l'applicazione di adeguate norme sanzionatorie comminate dal Comitato, alla presenza di tutti i suoi componenti con l'approvazione di un processo verbale che ha valore di titolo esecutivo.

La cognizione delle controversie relative all'applicazione del presente disegno di legge è affidata alla giurisdizione del giudice amministrativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Il Comitato per la tutela dei minori dalle comunicazioni televisive violente e sessualmente inadatte)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato per la tutela dei minori dalle comunicazioni televisive violente e sessualmente inadatte, di seguito denominato «il Comitato», al quale è affidata la vigilanza e il controllo sulle attività delle emittenti televisive nazionali e locali in relazione ai principi e ai divieti stabiliti dalla presente legge.

2. Il Comitato di cui al comma 1:

a) vigila sul rispetto da parte delle emittenti televisive nazionali e locali, indicate nell'articolo 2, degli obblighi relativi alla specifica tutela del minore;

b) può determinare in via preventiva, su richiesta delle emittenti, l'orario di diffusione di programmi che presentino rilevanza ai fini della tutela dei minori;

c) determina le sanzioni previste all'articolo 6;

d) riceve le relazioni annuali previste dall'articolo 2, comma 5;

e) informa annualmente il Parlamento dei risultati conseguiti.

3. Fanno parte del Comitato:

a) il Ministro per la solidarietà sociale in qualità di presidente o, in caso di assenza o impedimento del medesimo, un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio designato dal Presidente del Consiglio dei ministri;

b) un magistrato ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Cassazione con esperienza almeno quinquennale nei tribunali

per i minorenni designato dal Consiglio superiore della magistratura;

c) un neuropsichiatra infantile designato dal Ministro della sanità;

d) un esperto di comunicazioni televisive designato dal Ministro delle comunicazioni;

e) un rappresentante delle associazioni dei genitori scelto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri tra una rosa di tre nominativi, proposti dalle associazioni più attive nel campo della tutela del minore dalla violenza televisiva.

4. I componenti del Comitato, ad eccezione del presidente, sono in carica per due anni e non possono essere riconfermati.

5. Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica ordinata secondo regolamento emanato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

Art. 2.

(I soggetti obbligati alla disciplina di tutela)

1. Sono sottoposte alla presente legge tutte le emittenti televisive nazionali e locali che trasmettono sulle bande di frequenza non criptate e comunque per i programmi per i quali non sia richiesta alcuna forma di pagamento da parte degli utenti al di fuori del canone di abbonamento RAI.

2. Le emittenti televisive di cui al comma 1, ed in modo specifico la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, in sede di programmazione debbono:

a) migliorare ed elevare la qualità delle trasmissioni televisive destinate ai bambini;

b) collaborare col sistema scolastico per educare i bambini e i ragazzi ad una corretta e adeguata alfabetizzazione televisiva;

c) assegnare alle trasmissioni per bambini, qualora siano prodotte, personale appositamente preparato e di alta qualità;

d) sensibilizzare in maniera specifica il pubblico ai problemi dell'*handicap*, del disadattamento sociale, del disagio psichico in età evolutiva;

e) sensibilizzare ai problemi dell'infanzia, tutte le figure professionali coinvolte nella preparazione dei palinsesti o delle trasmissioni, nelle forme ritenute opportune da ciascuna emittente televisiva.

3. Per l'adempimento degli obblighi di cui al comma 2 le emittenti televisive si impegnano a produrre trasmissioni:

a) che favoriscano le principali necessità dei bambini e dei ragazzi come la capacità di realizzare esperienze reali e proprie e di aumentare la propria autonomia;

b) che accrescano le capacità critiche dei bambini e dei ragazzi in modo che sappiano fare migliore uso del mezzo televisivo, dal punto di vista sia qualitativo sia quantitativo.

4. Le emittenti si impegnano altresì a curare la qualità della traduzione e del doppiaggio degli spettacoli, tenendo presenti le esigenze di una corretta educazione linguistica dei minori.

5. Con riguardo all'assolvimento degli impegni e degli obblighi di cui ai commi da 2 a 4, le emittenti televisive presentano una relazione annuale dettagliata al Comitato, indicando le iniziative intraprese, specificando la qualità degli operatori del settore utilizzati e integrando eventualmente i dati con i risultati dei sondaggi.

Art. 3.

(La tutela dei minori nelle trasmissioni televisive)

1. La partecipazione di minori alle trasmissioni televisive è improntata al massimo rispetto per la loro persona.

2. È vietato in modo assoluto:

a) rivolgere ai minori domande allusive alla loro intimità;

b) utilizzare i minori di quattordici anni in grottesche imitazioni degli adulti;

c) trasmettere immagini, anche camuffate, di minori autori, testimoni o vittime di reati;

d) utilizzare minori con gravi patologie o portatori di *handicap* per propagandare terapie in forme sensazionalistiche;

e) intervistare minori che versano in situazioni di grave crisi affettiva, emotiva, familiare o che abbiano subito pratiche di prostituzione o pedofilia;

f) far partecipare i minori di quattordici anni a trasmissioni in cui si dibattano i problemi del loro affidamento, della loro adozione, della condotta dei loro genitori;

g) riprendere i minori a loro insaputa con metodo *candid camera* per spettacoli di intrattenimento.

Art. 4.

(La tutela dei minori dai contenuti e dalle immagini televisive)

1. È fatto divieto alle emittenti televisive previste nell'articolo 2 di diffondere nelle trasmissioni di informazioni in onda dalle ore 7 alle ore 22,30:

a) sequenze particolarmente violente, crude o brutali o scene che possano comunque creare turbamento, ansie e forme imitative nello spettatore di minore età;

b) notizie che possano nuocere allo sviluppo psichico ed etico dei minori.

2. Se la diffusione di notizie e immagini di cui al comma 1 presenta comunque un importante valore sociale e informativo, la relativa trasmissione è posticipata alle 22,30, previa comunicazione agli spettatori da parte dell'emittente televisiva.

3. È fatto altresì divieto alle emittenti di diffondere dalle ore 7 alle ore 22,30 pellicole di produzione cinematografica e televisiva nonché spettacoli di intrattenimento vario capaci di indurre nei minori fenomeni e disagi

emotivi collegati alla particolare violenza delle immagini e all'esplicita ostensione di pratiche sessuali.

4. È inoltre assolutamente vietata la trasmissione di spettacoli che, per impostazione o per modelli proposti, possano nuocere allo sviluppo dei minori e in particolare:

a) le trasmissioni che usino i conflitti familiari tali da ingenerare nel minore una effettiva preoccupazione per la stabilità effettiva delle proprie relazioni familiari;

b) le trasmissioni in cui si faccia gratuito ricorso al torpiloquio e volgarità gestuali.

5. I divieti di cui al presente articolo si estendono anche ai contenuti della pubblicità e alle promozioni dei programmi televisivi.

6. Nelle disposizioni della fascia dalle ore 7 alle ore 22,30 rientrano anche programmi e film che iniziando in questa fascia oraria si concludono oltre questo orario.

Art. 5.

(La fascia di massima protezione)

1. Le emittenti televisive devono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge stabilire una fascia di massima protezione di programmazione, fra le ore 16 e le ore 19, idonea ai bambini con trasmissioni esplicitamente dedicate a loro, ed un controllo particolare anche su *promotion*, *trailer* e pubblicità.

Art. 6.

(Sanzioni e procedimento)

1. Le emittenti televisive che violano i divieti indicati negli articoli 3 e 4 sono tenute al pagamento di una sanzione pecuniaria non inferiore a lire 400 milioni in caso di prima violazione e fino a un miliardo nel caso di recidiva, verificatasi entro un mese. Qualora

nel corso di un mese l'emittente televisiva si renda responsabile di più di tre violazioni unitamente alle sanzioni pecuniarie è irrogata anche la sospensione di trasmissioni televisive dell'emittente fino a quarantotto ore.

2. Le sanzioni previste nel comma 1 sono comminate dal Comitato alla presenza di tutti i componenti.

3. Il procedimento di irrogazione della sanzione viene avviato d'ufficio o su denuncia di almeno dieci genitori di minori, o di una libera associazione di cittadini impegnata nella tutela dei minori. La notizia di avvio del procedimento va comunicata ai responsabili della emittente televisiva entro il termine di tre giorni dalla presentazione della denuncia o dalla determinazione del Comitato di procedere d'ufficio. Nei successivi cinque giorni i responsabili dell'emittente possono presentare memorie e documentazione in loro difesa e possono chiedere di essere sentiti dal Comitato.

4. Il procedimento di irrogazione della sanzione deve essere comunque definito entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia o dalla comunicazione di avvio del procedimento.

5. Il processo verbale della seduta del Comitato che commina le sanzioni ha valore di titolo esecutivo. La relativa esecuzione è affidata alla Direzione regionale dell'entrata del Ministero delle finanze competente per territorio relativamente alle sanzioni pecuniarie e al Ministero delle comunicazioni per quanto concerne la sospensione di cui al comma 1.

6. La cognizione delle controversie relative all'applicazione della presente legge è affidata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

